

STATUTO

QUASI ADATTI - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A+B E.T.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GENESIO ED UNITI PV VIALE
DELL'INDUSTRIA 3

Numero REA: PV - 335523

Codice fiscale: 03008760187

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto repertorio n. 937/626

STATUTO

“Quasi Adatti – Cooperativa Sociale di tipo A+B E.T.S.”

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

È costituita la società cooperativa denominata

“Quasi Adatti – Cooperativa Sociale di tipo A+B E.T.S.”

alla quale, ai sensi dell'art. 2519, comma 2, del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata.

Articolo 2 – FINALITÀ

La cooperativa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità al Codice del Terzo Settore e alla Legge n. 381/1991. In particolare, si propone di:

- favorire l'inclusione sociale e lavorativa di persone in condizione di fragilità o svantaggio;
- offrire opportunità di impiego in diversi settori (agricoltura, industria, commercio, servizi), nel rispetto delle quote previste dalla normativa vigente;
- costruire reti solidali, promuovendo la cooperazione come strumento di sviluppo comunitario;
- promuovere percorsi di reinserimento lavorativo e sociale per persone detenute ed ex detenute, anche attraverso collaborazioni con istituti penitenziari, UEPE ed enti del terzo settore.

La cooperativa è gestita in forma partecipata dai soci e non ha scopo di lucro. Eventuali utili, che non possono essere redistribuiti, neppure indirettamente, sono integralmente reinvestiti per migliorare le condizioni lavorative, ampliare l'impatto sociale e sostenere nuovi progetti utili alla collettività.

Tra gli obiettivi primari vi è la creazione di un contesto lavorativo che promuova la dignità, l'autonomia, la formazione continua e la valorizzazione delle competenze di ogni persona coinvolta, anche attraverso forme di supporto personalizzato, compreso quello abitativo.

La cooperativa promuove un ambiente di lavoro democratico, aperto e inclusivo, in cui ciascun socio possa contribuire attivamente alle decisioni strategiche e operative.

Infine, la cooperativa si impegna a collaborare con enti pubblici, soggetti del Terzo Settore e imprese private per rafforzare le opportunità occupazionali, attivare progetti innovativi e sostenibili, e rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone e dei territori.

Articolo 3 – OGGETTO SOCIALE

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, la cooperativa svolge, in via esclusiva o prevalente, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali a favore di persone in difficoltà (L. n. 328/2000, L. n. 104/1992, L. n. 112/2016) (lett. a);
- servizi educativi, attività di formazione professionale e culturale con finalità educativa; attività in ambito agricolo, commerciale, industriale e dei servizi, con funzione inclusiva e formativa (lett. d);

- tutela dell'ambiente e degli animali, promozione di pratiche sostenibili, cura degli animali e prevenzione del randagismo (lett. e);
- valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);
- promozione del volontariato e della cittadinanza attiva (lett. i);
- organizzazione di eventi culturali, artistici, ricreativi e turistici a finalità sociale (lett. k);
- prevenzione della dispersione scolastica e contrasto alla povertà educativa, con attenzione al bullismo e cyberbullismo (lett. l);
- sostegno ad altre organizzazioni del Terzo Settore e sviluppo di reti collaborative (lett. m);
- progetti di inserimento lavorativo per persone svantaggiate e percorsi di reinserimento sociale e lavorativo per detenuti ed ex detenuti (lett. p);
- realizzazione di alloggi sociali e soluzioni abitative temporanee (lett. q);
- accoglienza, informazione e integrazione lavorativa e sociale dei migranti (lett. r);
- promozione della legalità, della pace e della nonviolenza (lett. v);
- riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati a fini sociali (lett. z).

La cooperativa può progettare, realizzare e gestire strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia diurne che residenziali, rivolte a persone disabili, anziane, minori, adulti in condizioni di fragilità, persone con disagio psichico o sociale e ad ogni altra categoria in stato di bisogno, anche temporaneo. Tali strutture potranno includere centri diurni, comunità alloggio, RSA, case famiglia, centri per l'autonomia, comunità socio-educative e altre forme riconosciute dalla normativa.

Le attività saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti, anche in convenzione con enti pubblici o in partenariato con soggetti del Terzo Settore.

La cooperativa può inoltre svolgere attività diverse, anche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e secondo i criteri fissati dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2027 e dalla normativa di riferimento. Ai sensi di legge, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività con le modalità di cui all'art. 13, co. 6 D.Lgs. n. 117/2027, osservando, altresì, il divieto di distribuire gli utili ai soci, anche solo in via indiretta.

Articolo 4 – SEDE

La cooperativa ha sede legale nel Comune di San Genesio ed Uniti (PV).

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede all'interno dello stesso comune, nonché di istituire o sopprimere sedi operative, unità locali e sedi secondarie su tutto il territorio nazionale, con delibera propria.

L'eventuale trasferimento della sede legale in altro comune, nonché l'istituzione di sedi secondarie, è deliberato dall'assemblea dei soci.

Le variazioni di sede devono essere comunicate tempestivamente ai registri competenti, inclusi il Registro delle Imprese e il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 5 – DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta).

La cooperativa può essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Articolo 7 – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La cooperativa è apertistica, aconfessionale e impegnata attivamente contro ogni forma di discriminazione, incluse quelle basate su etnia, genere, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o condizione personale e sociale.

La cooperativa non persegue scopo di lucro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017. Ogni avanzo di gestione, fondo, riserva o patrimonio, in qualunque modo denominato, viene reinvestito nello sviluppo delle attività istituzionali e nel rafforzamento della struttura, nel rispetto dei principi mutualistici, sociali e di utilità collettiva.

Articolo 8 – SOCI

Possono essere soci della cooperativa tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono i valori, le finalità e gli scopi sociali, e si impegnano a contribuire in modo attivo alla realizzazione dell'oggetto sociale, nel rispetto del presente statuto.

L'ammissione avviene su domanda scritta dell'interessato, secondo le modalità previste dal regolamento interno e nel rispetto della normativa vigente. La deliberazione sull'ammissione è di competenza dell'organo amministrativo, che la comunica all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

Ogni socio partecipa attivamente alla vita della cooperativa e ne condivide i principi di mutualità, inclusione, solidarietà e partecipazione democratica.

Articolo 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Essi hanno diritto a partecipare alla vita sociale, a concorrere alla formazione degli organi sociali, a votare in assemblea, a essere informati sull'attività della cooperativa.

I soci sono tenuti a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e a rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- recesso, esercitato in qualsiasi momento nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dallo statuto e dal regolamento interno;
- esclusione, nei casi previsti dallo statuto e dalla legge, per comportamenti gravi che contrastano con gli scopi sociali o che violano obblighi statutari o regolamentari;
- decesso, in caso di socio persona fisica, o scioglimento, in caso di socio persona giuridica.

L'organo amministrativo delibera l'esclusione, motivandola per iscritto e dandone comunicazione formale al socio, che ha diritto di ricorrere nei termini e con le modalità previste dallo statuto o dalla normativa vigente.

I soci receduti od esclusi o, in caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio

defunto hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 *quinquies*, comma 3, del Codice Civile.

Articolo 11 – ORGANI SOCIALI

Sono organi della cooperativa:

- l'Assemblea dei soci, quale massima espressione della volontà dei soci e sede delle decisioni fondamentali della vita sociale;
- l'Organo amministrativo, responsabile della gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa;
- l'Organo di controllo, se previsto dalla legge o volontariamente istituito, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione.

La cooperativa può inoltre nominare ulteriori organi consultivi o comitati operativi, secondo quanto previsto dal regolamento interno o da deliberazione dell'assemblea.

Articolo 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano della cooperativa.

Si riunisce in forma ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Può essere convocata in forma straordinaria ogni qualvolta l'organo amministrativo o una percentuale qualificata dei soci lo ritenga necessario.

L'avviso di convocazione, contenente data, ora, luogo (anche in videoconferenza, se previsto), e ordine del giorno, deve essere inviato ai soci almeno otto giorni prima, con i mezzi previsti dal regolamento interno.

Ogni socio ha diritto a un voto, secondo il principio "una testa, un voto".

Le modalità di convocazione, validità delle assemblee e quorum deliberativi sono disciplinate dal regolamento interno e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 13 – ORGANO AMMINISTRATIVO

La cooperativa è amministrata da un organo amministrativo collegiale, composto da un numero dispari di membri stabilito dall'assemblea dei soci.

I componenti restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. L'organo amministrativo può essere rinnovato anche per scaglioni.

Nella sua prima seduta, l'organo amministrativo elegge tra i suoi membri il Presidente, che ha la rappresentanza legale della cooperativa. Può altresì nominare un vicepresidente e attribuire deleghe operative ai singoli membri.

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, nel rispetto della legge, dello statuto e delle delibere assembleari.

Le modalità di convocazione, validità e funzionamento dell'organo amministrativo sono definite dal regolamento interno, che può prevedere anche l'utilizzo di strumenti digitali o riunioni da remoto.

Articolo 14 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della cooperativa di fronte a terzi e in giudizio, sovrintende all'attuazione delle delibere dell'organo amministrativo e dell'assemblea, e cura il buon funzionamento della cooperativa.

Convoca e presiede l'organo amministrativo e l'assemblea dei soci, salvo diversa disposizione del regolamento interno.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente, se nominato, o dal membro dell'organo amministrativo designato dallo stesso organo.

Il Presidente può delegare specifiche funzioni ad altri componenti dell'organo amministrativo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Articolo 15 – ORGANO DI CONTROLLO

Se ricorrono le condizioni di legge o se l'assemblea lo ritiene opportuno, è nominato un organo di controllo, con funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione.

L'organo di controllo può essere costituito in forma monocratica (revisore unico) o collegiale, secondo quanto stabilito dall'assemblea in sede di nomina e nel rispetto della normativa vigente.

Se tra i suoi componenti è presente almeno un revisore legale iscritto all'apposito registro, può essere affidata all'organo stesso anche la funzione di revisione legale dei conti. In alternativa, può essere nominato un revisore legale esterno.

La durata, le cause di decadenza e le modalità di funzionamento dell'organo di controllo sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento interno.

Articolo 16 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La cooperativa tiene i libri sociali previsti dalla legge, e in particolare:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo (se nominato);
- il libro dei volontari, se presenti e non occasionali;
- ogni altro libro o registro previsto dalla normativa vigente o ritenuto utile al buon funzionamento della cooperativa.

I libri sociali possono essere tenuti in formato cartaceo o elettronico, nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 17 – BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro i termini previsti dalla legge, l'organo amministrativo redige il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione di missione (ove prevista), e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati, nel rispetto dei limiti di legge, a:

- riserva indivisibile;
- patrimonio minimo, se richiesto dalla normativa sul Terzo Settore;
- finanziamento di attività istituzionali e di nuovi progetti sociali;
- rafforzamento della struttura organizzativa, anche attraverso investimenti in formazione, sicurezza e innovazione;
- investimenti patrimoniali e finanziari, nei limiti consentiti dalla legge, purché finalizzati al perseguimento delle finalità statutarie.

È fatto espresso divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione,

riserve o patrimonio ai soci, anche in caso di scioglimento della cooperativa.

Articolo 18 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori, determinandone compiti e poteri, secondo quanto previsto dalla legge.

Nell'ipotesi di estinzione o scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'articolo 9 (nove) Codice del Terzo Settore, salvo diversa disposizione legislativa e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 (quarantacinque) Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto in favore di altre cooperative sociali o di altri analoghi enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità.

Articolo 19 – REGOLAMENTO INTERNO

La cooperativa può adottare uno o più regolamenti interni, approvati dall'assemblea dei soci, per disciplinare:

- il funzionamento degli organi sociali;
- l'organizzazione delle attività operative e dei servizi;
- i rapporti tra soci e le modalità di partecipazione;
- le procedure di ammissione, recesso, esclusione;
- l'uso degli strumenti digitali per riunioni e comunicazioni;
- ogni altro aspetto organizzativo non espressamente previsto dallo statuto.

I regolamenti interni devono essere coerenti con i principi dello statuto e con la normativa vigente.

Articolo 20 – NORME APPLICABILI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile relative alle società cooperative a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2511 e seguenti Codice Civile, ed in quanto compatibili, alle disposizioni sulla società a responsabilità limitata, al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), al D.Lgs. n. 112/2017, alla Legge n. 381/1991 e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

La cooperativa, ai sensi degli artt. 2545-*quaterdecies* e seguenti del codice civile, è altresì sottoposta alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controlli sulla gestione eventualmente previsti dalle leggi speciali.

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, via sia una modifica nei parametri previsti dall'art. 2519, comma 2, codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli amministratori dovranno tempestivamente convocare l'assemblea per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale nuova disciplina. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

In caso di mancata adozione delle suddette modifiche statutarie entro il termine di un anno, la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

La cooperativa potrà adeguare il proprio statuto alle sopravvenute disposizioni di legge e regolamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

F.to FRANCESCO CODEGA

F.to LUCA GHETTI

F.to PALERMO SONIA

F.to FRANCESCA MARIA BAVA NOTAIO

Il presente file digitale è conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art.
23 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.ro 82 ad uso Registro Imprese.

Crema, 30 luglio 2025

ESENTE DA BOLLO